

N. R.G. 11-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Dott. Pasquale LICCARDO      | Presidente   |
| Dott. Maurizio ATZORI        | Giudice      |
| Dott.ssa Antonella RIMONDINI | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 11-1/2025 PU da:

**ROSSETTI FABIO** (C.F. RSSFBA70T01B157T)

rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Barbieri (C.F. BRBR70T22C850R)

- ricorrente

**nei confronti di**

**SKANERGY S.R.L.** - codice fiscale e partita Iva 02930881202, con sede legale in [REDACTED]

- resistente

Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2025, è stata proposta da Rossetti Fabio istanza di apertura della liquidazione giudiziale e, in alternativa, della liquidazione controllata nei confronti di Skanergy s.r.l., deducendo di essere creditore di euro 2.322,42 oltre interessi successivi e spese.

Skanergy s.r.l. non si è costituita, nonostante l'esito positivo della notifica ai sensi dell'art. 40, VI comma, CCII.

All'udienza del 19 febbraio 2025, parte ricorrente ha insistito nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale o, in alternativa, della liquidazione controllata.

La decisione è stata rimessa al Collegio.

Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società la sede legale, risultante dal Registro delle imprese e corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel relativo circondario.

La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c; verbali di pignoramento mobiliare con esito negativo), consentono di ritenere sussistente il credito del ricorrente.



Dai bilanci acquisiti d'ufficio risulta che negli ultimi tre esercizi la società non ha prodotto ricavi superiori a 200.000, né ha acquisito cespiti per oltre 300.000 euro e che i debiti accertati si attestano al di sotto di 500.000 euro, ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCI.

Ne deriva che non risultano superate le soglie richiamate all'art. 121, I comma, CCI; conseguentemente, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va respinta.

Può invece essere accolta la richiesta di apertura della liquidazione controllata proposta in via alternativa da parte ricorrente.

Ai sensi dell'art. 268, II comma, CCI, quando la domanda è presentata da un creditore *“non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”* e, nel caso di specie, sebbene il credito vantato da parte ricorrente corrisponda ad euro 2.322,42, dalle risultanze istruttorie emergono delle cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per euro 70.852,97.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: esposizione debitoria della Società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; infruttuosi tentativi di pignoramento mobiliare.

La richiesta della parte ricorrente può, pertanto, trovare accoglimento.

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, dispone che *“La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”*. La procedura può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del Liquidatore se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI, tenendo conto che la società debitrice non si è rivolta ad alcun OCC.

Nel caso di specie si ritiene opportuno nominare quale Liquidatrice la dott.ssa Marianna Cadoni, dotata della necessaria esperienza e professionalità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, la Liquidatrice dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Bologna,

**rigetta**

l'istanza di apertura Liquidazione giudiziale;

**dichiara**

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di





**SKANERGY S.R.L.** - codice fiscale e partita Iva 02930881202, con sede legale in [REDACTED]  
[REDACTED] esercente l'attività di progettazione e realizzazione di impianti ad energia rinnovabile (fotovoltaico, solare termico, eolico, biomasse, cogenerazione);

**nomina**

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

**nomina**

Liquidatrice la dott.ssa Marianna Cadoni, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

**ordina**

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

**assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere alla Liquidatrice a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

**dispone che la Liquidatrice**

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: [www.tribunale.bologna.giustizia.it](http://www.tribunale.bologna.giustizia.it); nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. La Liquidatrice è tenuta a valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti



alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;

- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

#### **autorizza**

la Liquidatrice, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

#### **ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità della Liquidatrice;

#### **ordina**

la pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese.

Si comunichi alle parti e alla Liquidatrice a cura della Cancelleria.

*Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 25 febbraio 2025*

La Giudice Rel.  
*Antonella Rimondini*

Il Presidente  
*Pasquale Liccardo*

